

LA TUTELA ECONOMICA DELLA PROLE
NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA.
VADEMECUM A SEGUITO DEGLI
INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI
FILIAZIONE

di **FRANCESCA DELL'ANNA MISURALE**

Approfondimento del 03 dicembre 2014

ISSN 2420-9651

Il riordino della disciplina della filiazione operato dal d.lgs. n. 154 del 2013 costituisce l'occasione per ripercorrere le regole che più specificamente riguardano la tutela economica della prole nella crisi della famiglia oggi collocate nel nuovo Capo II del Titolo IX del Codice civile agli artt. 337-bis-337-octies. La riflessione si sofferma sui principi ordinanti la materia (continuità e proporzionalità) e sulle modalità della contribuzione, esaminando i singoli criteri per la quantificazione dell'obbligo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Apposito spazio è dedicato alle spese straordinarie, da ultimo oggetto di interessanti pronunce della Suprema corte. Infine, l'attenzione è rivolta alla disciplina degli strumenti di garanzia del credito del beneficiario che risulta (ri)delineata dall'art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012 al fine di assicurarne l'accesso alla prole senza alcuna distinzione, in ossequio al principio di unicità dello status di figlio.

SOMMARIO: 1. La tutela economica della prole tra il riordino della materia operato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e la (ri)delineata disciplina delle garanzie del credito del beneficiario dettata dall'art. 3, comma 2, della l. 10 dicembre 2012, n. 219. - 2. La tenuta dei principi di continuità e proporzionalità. - 3. La modalità ordinaria di contribuzione. - 4. I criteri per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. - 5. (Segue): le risorse economiche di entrambi i genitori. - 6. (Segue): le attuali esigenze del figlio. - 7. (Segue): il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. - 8. (Segue): i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. - 9. (Segue): i compiti domestici e di cura. - 10. Le spese straordinarie. - 11. Il mantenimento del figlio maggiorenne. - 12. Gli strumenti di tutela del credito del figlio beneficiario disciplinati dall'art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012. - 13. (Segue): l'imposizione della garanzia reale o personale, il sequestro, l'ordine di adempimento a carico del terzo e l'ipoteca. - 14. La tutela prevista dall'art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970 e dall'art. 709-ter c.p.c.: profili sanzionatori dell'inadempimento degli obblighi patrimoniali.

1. La tutela economica della prole tra il riordino della materia operato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e la (ri)delineata disciplina delle garanzie del credito del beneficiario dettata dall'art. 3, comma 2, della l. 10 dicembre 2012, n. 219.

Il [decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154](#) recante la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’[articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219](#)” [1] non ha apportato significative modifiche alla disciplina di tutela della prole nella crisi genitoriale. Invero, il decreto non si era proposto di incidere sulla sostanza della regolamentazione ma di «*superare una “discriminazione sistematica” a carico dei figli nati fuori dal matrimonio*» [2] ancora esistente nel nostro codice dopo che la [l. 8 febbraio 2006, n. 54](#) aveva stabilito espressamente che le sue regole dovessero applicarsi anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Accomunate le sorti di tutti i figli che si trovino a vivere la disgregazione della propria famiglia, il legislatore ha avvertito fuor di luogo il permanere della relativa disciplina negli [artt. 155 ss. del codice civile](#) e cioè in una parte del dettato codicistico, il Titolo VI, destinato a regolare le vicende matrimoniali.

Se la ragione del trasloco è stata, come non è possibile dubitare trovandosi la stessa dichiarata nella Relazione che accompagna il decreto, di superare una discriminazione di carattere sistematico non deve stupire che essa si sia tradotta in una manovra neutra sul piano della sostanza della disciplina. Il che, da una parte, non fa venir meno il rammarico per le occasioni perdute di rimediare alle tante lacune o semplicemente alle necessità di chiarimento che erano intanto emerse dalla disciplina contenuta negli [artt. 155-155 sexies c.c.](#), dall’altro, non impedisce di domandarci se le norme preesistenti, riprodotte anche invariate sotto il nuovo Capo II, per ciò solo giustifichino un nuovo approccio ermeneutico. In altri termini, il decreto, per quel che riguarda i provvedimenti di carattere patrimoniale a favore dei figli nella crisi dei rapporti genitoriali, *riordina* e non *innova*, ma grazie alla topografia consegnataci autorizza a credere che oggi la tutela della prole, oltre che finalmente uniforme, sia più forte [3].

A renderla tale certamente concorre la disposizione di cui all’[art. 3, comma 2, l. 219 del 2012](#) per la quale, tuttavia, vale il rilievo opposto perché essa (ri)delinea la disciplina degli strumenti di garanzia del credito del beneficiario, assicurandone l’utilizzo a tutti i figli, (e quindi *innova*), ma non *riordina*. Come si vedrà, infatti, il legislatore ha trascurato le esigenze di coordinamento che, invece, avrebbe potuto perseguire inserendo le nuove regole nell’ambito dello stesso Capo II, magari all’uopo dando delega al Governo perché ciò potesse parimenti avvenire ad opera del [d.lgs. n. 154 del](#)

[2013](#).

2. La tenuta dei principi di continuità e proporzionalità.

È innanzi tutto l'[art. 337-ter c.c.](#) ad occuparsi dei provvedimenti di carattere patrimoniale che il giudice deve adottare a favore dei figli nella ipotesi di disgregazione della famiglia.

Per questo aspetto la nuova disposizione ricalca esattamente i termini del vecchio [art. 155 c.c.](#) il cui contenuto è stato fatto semplicemente traslocare sotto la nuova numerazione. Duole che non si sia reputato di cogliere l'occasione per rimediare alla infelice formulazione del testo della norma, che aveva generato non pochi interrogativi anche sulla tenuta dei principi ordinanti la materia della contribuzione: continuità e proporzionalità.

È noto che i genitori devono continuare a farsi carico del mantenimento della prole anche a seguito della rottura della loro unione; si discorre in proposito di principio di continuità perché il loro dovere permane identico nel suo contenuto, ben definito dagli artt. 143, 147 (oggi nel testo modificato dal [d.lgs. n. 154 del 2013](#)) e 148 c.c. (oggi nel testo sostituito dal detto decreto). L'[art. 143 c.c.](#) stabilisce che marito e moglie assumono gli stessi doveri ed al terzo comma che entrambi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; l'[art. 147 c.c.](#) che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis; l'[art. 148 c.c.](#), nel testo sostituito dal decreto attuativo, rinvia per l'appunto all'[art. 316-bis c.c.](#) in modo che il contenuto dell'obbligo sia delineato con riferimento non più ai "coniugi", ma ai "genitori" i quali dovranno adempierlo «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». In conclusione, i parametri in base ai quali si commisura il dovere dei genitori di mantenere la prole, a questo punto del tutto prescindendosi dall'essere essi legati da vincolo matrimoniale o meno, sono: le rispettive sostanze, dunque reddito e patrimonio, e le capacità di lavoro professionale o casalingo.

Orbene, nell'ambito della crisi matrimoniale l'obbligo di mantenimento era previsto nel vecchio [art. 155 c.c.](#), (sia nel testo risalente al 1942 che in quello contenuto a seguito della Riforma del 1975) senza ulteriore indicazione: prima del 2006, dunque, il

legislatore non specificava i criteri ai quali il Giudice in sede di separazione doveva fare ricorso per la quantificazione dell'assegno da porre a carico del genitore per il figlio, ma si limitava ad affermare che egli stabilisse «la misura e il modo» del contributo. La lacuna aveva il “pregio” di rendere obbligata l'applicazione dei criteri di determinazione del contenuto del dovere di mantenimento delineati per la fisiologia del rapporto negli [artt. 143, 147 e 148 c.c.](#)

Con la [l. n. 54 del 2006](#) il legislatore ha avuto l'ambizione di indicare quali dovessero essere i criteri per la determinazione del contributo nell'ambito della crisi. A tale scopo, ne ha opportunamente recepito alcuni emersi dall'elaborazione giurisprudenziale ma ha, paradossalmente, riprodotto in modo incompleto il quadro di quelli già emergenti dalle norme codicistiche. Ha, infatti, al riguardo richiamato nel quarto comma il «reddito dell'obbligato» e, nell'elencazione contenuta nello stesso comma, le «risorse economiche di entrambi i genitori», ma non ha fatto cenno «alle capacità di lavoro professionale o casalingo» di cui agli artt. 143 e 148 (ora 316-bis) c.c. Criterio, questo, che è ben altro dal reddito perché si riferisce alla idoneità a produrlo, rilevante in sé cioè a prescindere dal se essa si traduca di fatto immediatamente in una utilità economica. E proprio il rilievo da sempre attribuito alla capacità in sé di lavoro ha consentito di porre (parimenti da sempre) anche a carico del disoccupato l'obbligo di contribuzione a favore della prole. In altri termini: i parametri di riferimento per quantificare il contributo si trovavano prima del 2006 fuori [4] dal dettato dell'[art. 155 c.c.](#) Una volta deciso di prevederli all'interno della disposizione del nuovo articolo si sarebbe dovuto farlo con maggiore accortezza. Il decreto attuativo spreca una facile possibilità di porvi rimedio perché sarebbe stato certamente opportuno nel riprodurre la disposizione nell'art. 337-ter inserire il riferimento alla capacità di lavoro del genitore.

La Cassazione, comunque, ha tenuto ferma in questi anni la *regula iuris* per la quale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria [5].

Non meno bisognevole di essere riscritto sarebbe stato il disposto nella parte in cui, pur valorizzando condivisibilmente l'accordo dei genitori per quel che interessa la misura e le modalità della contribuzione [6], solleva non di meno più di una perplessità. All'indomani della entrata in vigore della [l. n. 54 del 2006](#), infatti, ci si era chiesto

perché duplicare la previsione nel secondo e nel quarto comma stabilendo, dapprima, che il Giudice «*prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori*» e poi che «*salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito*». Ciò nondimeno, si reputava che la disciplina degli accordi contenuta nei due commi non dovesse intendersi come alternativa potendosi invece ricostruire sulla base delle indicazioni emergenti dall'uno e dall'altro comma tra loro complementari: per ciò il Giudice ha il potere di vagliare gli eventuali accordi per salvaguardare l'interesse della prole (lo dice il secondo comma) e si deve trattare di accordi scritti (come è specificato nel quarto comma). Non era chiaro, per contro, se i genitori potessero accordarsi in modo da non contribuire in misura proporzionale al proprio reddito e non era chiaro, altresì, se il modello di contribuzione ordinario dovesse considerarsi quello della contribuzione diretta, non altrimenti spiegandosi l'aver il legislatore affermato che il giudice soltanto “ove necessario” deve provvedere a porre a carico di un genitore un obbligo di contribuzione per realizzare il principio di proporzionalità.

Ebbene, secondo l'opinione invalsa deve escludersi che le parti possano derogare al principio di proporzionalità. L'*incipit* del quarto comma è frutto di un difetto di formulazione perché in una prima stesura l'articolo prevedeva la contribuzione diretta come strumento elettivo e per questo quel “salvo accordi diversi” si riferiva alla possibilità di derogarvi e non già alla possibilità di derogare alla misura proporzionale attraverso la quale i genitori devono adempiere all'obbligo contributivo [7]. Caduta la locuzione “in forma diretta” dopo il verbo “provvede” di cui al secondo rigo del detto comma, doveva cadere anche l'*incipit* che è a questo punto un ramo morto che il legislatore si è dimenticato di potare due volte: la prima nel 2006 e la seconda con il [d.lgs. n. 154 del 2013](#). Ne è ulteriore riprova la circostanza che poi la stessa disposizione afferma «*il Giudice è tenuto a stabilire un assegno periodico proprio al fine di realizzare il principio di proporzionalità*» [8]. Persino inutile ricordare che soltanto attraverso il rispetto della proporzionalità può attuarsi il principio cardine di uguaglianza tra i genitori sancito dall'art. 30 della Carta costituzionale.

3. La modalità ordinaria di contribuzione.

Il riferimento alla contribuzione diretta, poi scomparso, giustificava peraltro la

locuzione, ora invece incomprensibile, “ove necessario”, alla quale si subordina la necessità che il giudice stabilisca l’assegno periodico.

In effetti più coerente con lo spirito della [l. n. 54 del 2006](#) sarebbe stato prevedere come modalità elettiva di erogazione della contribuzione quella diretta che meglio si coniuga con l’idea di attuare la bigenitorialità attraverso l’affido condiviso: se la prole deve poter crescere coltivando il rapporto con entrambi i genitori e questi ultimi se ne devono occupare per un tempo eguale è logico che assolvano direttamente l’obbligo della contribuzione (se un figlio è collocato la metà del mese con ciascun genitore sarà ciascuno di essi a farsi carico del suo mantenimento nell’arco temporale che ci trascorrerà insieme).

Ciò posto, residuano pochi dubbi sulla circostanza che il legislatore del 2006 abbia invece ripiegato sul tradizionale mantenimento attuato attraverso la corresponsione di un assegno periodico e che su questo si sia acquietato il d.lgs. 215 del 2013. Alla base, probabilmente, la consapevolezza che la collocazione esattamente paritaria in ossequio alla funzione dell’affidamento condiviso sarebbe stata marginale e che di conseguenza la contribuzione diretta non poteva che rimanere episodica anche per il futuro, sì che nella grande maggioranza dei casi il mantenimento doveva continuare ad essere intermediato dall’assegno posto a carico del genitore non convivente o “meno convivente” con il figlio [9].

La giurisprudenza ha interpretato fin da subito in questa direzione la disposizione, cogliendo l’occasione offertale da una questione avente ad oggetto il vecchio istituto dell’affidamento congiunto [10].

Né si può condividere il rilievo, formulato da Autorevole dottrina, secondo il quale un eccessivo depotenziamento del dovere di entrambi i genitori di far fronte direttamente alle esigenze materiali del figlio risulta destinato a riproporre proprio la deprecata diversificazione dei ruoli genitoriali che conduceva a contrapporre alla figura del genitore compagno di vita del minore quella del genitore (solo) sovvenzionatore [11]. Non vi è chi non veda come il pericolo che uno dei genitori (il più forte economicamente) finisca per rivestire il ruolo di «ufficiale pagatore» appare conseguenza del tutto inevitabile dal fatto in sé dell’eventuale divario tra la condizione patrimoniale dei genitori. In questi casi, infatti, anche ove gli stessi dovessero procedere direttamente ad assolvere l’obbligo di mantenimento del figlio nel periodo in cui lo hanno ciascuno presso di sé, le loro posizioni dovrebbero essere perequate attraverso la

previsione di un assegno a carico del genitore maggiormente agiato. A meno di volere, ma la norma in questo è chiara nell'affermare il contrario, fare trascorrere al figlio una settimana nel lusso e una nelle ristrettezze.

4. I criteri per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Vediamo allora quali sono (rimasti) i criteri per la quantificazione dell'assegno:

- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5. (Segue): le risorse economiche di entrambi i genitori.

Vale la pena muovere dal criterio che assume a base della quantificazione dell'assegno le risorse economiche dei genitori. Sul punto, in primo luogo, occorre approfondire il rilievo da attribuire alla denuncia dei redditi. Denuncia che le parti sono tenute a produrre in sede di divorzio per espressa prescrizione contenuta nell'[art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970](#), in sede di separazione ai sensi del terzo comma dell'[art. 706 c.p.c.](#), ma senz'altro in qualunque giudizio che abbia ad oggetto la tutela patrimoniale della prole, su richiesta del giudice il quale ha al riguardo poteri officiosi. [12]

La Cassazione ha più volte affermato che le denunce dei redditi non vincolano la valutazione del Giudice [13]. Ciò nondimeno, per comprendere la veridicità dei dati riportati in denuncia o la loro inattendibilità deve essere consentito alla parte che vi abbia interesse di addurre la prova (anche per testi) di circostanze appena indiziarie, ma che considerate complessivamente possono valere a costruire il quadro incompatibile con i risultati delle denunce. Perché quest'ultime, per quanto ne sia sottolineato il valore non vincolante, se non contrastate e se restano l'unico elemento del quale il giudice dispone, possono finire col consentire che l'assegno sia commisurato in modo incongruo a tutto vantaggio dell'obligato. Qui soccorrono le indagini di polizia tributaria che l'[art. 337-ter c.c.](#), all'ultimo comma, consente al Giudice di disporre. Sennonché deve tenersi presente che il Giudice della separazione e del divorzio (ove pure la detta indagine è prevista dall'[art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970](#)) non può disporre la verifica fiscale, benché nell'articolo si discorra di accertamento, dovendosi considerare il termine utilizzato in senso atecnico. Una vera e propria verifica fiscale

può essere eseguita soltanto di iniziativa della Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti per le finalità di accertamento di eventuali illeciti tributari, le sole che possano giustificare l'ampiezza dei mezzi ai quali in questi casi si possa ricorrere. Il che non deve certo indurre a sottovalutare le prove che la Polizia tributaria può acquisire a condizione che le richieste del Giudice, sollecitate dalla parte interessata, siano formulate con specificazione delle direzioni in cui deve muoversi l'indagine. Ciò in quanto il delegato (ossia l'organo di polizia tributaria) può usare solo i poteri del delegante, ovvero del Giudice del giudizio di separazione o del divorzio [14].

Quanto più, il richiedente e il suo avvocato saranno in grado di fornire notizie utili e documentate al Giudice e alla Polizia Tributaria, tanto più le indagini avranno successo. L'esperienza giurisprudenziale insegna che queste sono risultate particolarmente incisive e proficue proprio grazie a un accurato lavoro preparatorio eseguito dalla parte e dal suo avvocato [15].

Un ultimo rilievo in ordine alle risorse economiche di entrambi i genitori per segnalare che nella loro valutazione ai fini della determinazione dell'assegno periodico per i figli il Giudice deve tenere conto, per espressa previsione contenuta nel successivo [art. 337-sexies c.c.](#) (era il [155-quater c.c.](#)), dell'assegnazione della casa familiare considerato l'eventuale titolo di proprietà [16].

Il valore economico rappresentato dal godimento della casa familiare viene considerato *«corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile»* [17]. In proposito, si è osservato che il *«valore economico riconosciuto al godimento della casa familiare costituisce il “sesto criterio” di quantificazione dell'assegno periodico di mantenimento a favore dei figli»* [18].

6. (Segue): le attuali esigenze del figlio.

La Cassazione rinviene una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'esistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione [19].

Al fine di individuare le attuali esigenze del figlio rileva, dunque, l'età del minore essendo dato di comune esperienza che le spese possono anche diminuire in un certa

fascia di età ma poi tornare ad aumentare nell'età adolescenziale e fino all'intero corso di studi ove il figlio dovesse completare il ciclo con l'iscrizione all'università.

Invero, il riferimento all'attualità contenuto nella disposizione era nell'[art. 155 c.c.](#) ed è nel 337-ter c.c. più che pleonastico, trattandosi di provvedimenti resi *rebus sic stantibus* e sempre suscettibili di modifica ai sensi dell'[art. 710 c.p.c.](#) anche per espressa indicazione contenuta nell'[art. 337-quinquies c.c.](#)

7. (Segue): il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Dal criterio traspare l'intenzione, certamente apprezzabile, di risparmiare ai figli il peggioramento delle condizioni di vita che inevitabilmente segue la crisi coniugale. A questo fine si rifiutò un emendamento teso a certificare la detta inevitabilità parametrando la statuizione giudiziale su «*un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione*» [20]. Così, mentre per quanto attiene alla quantificazione dell'assegno nell'ambito dei rapporti tra i genitori è invalso nella prassi giurisprudenziale considerare fatto notorio il detto impoverimento, sì che le condizioni economiche dell'obbligato si parametrano sulla situazione patrimoniale creatasi a seguito della separazione [21], quando si tratta di stabilire l'assegno per la prole non si reputa di dover tenere conto della erosione della capacità economica che la coppia subisce frammentandosi. Ne è seguita una giurisprudenza estremamente severa secondo la quale «*Le esigenze della prole minore devono, infatti, essere immancabilmente soddisfatte, a preferenza di quelle proprie del coniuge obbligato*», fino però all'eccesso di giungere ad affermare che ciò deve avvenire anche a costo che l'obbligato si sottoponga alla privazione di beni di ordinario consumo, essendo tenuto «*allo sforzo estremo, comprensivo della propria indigenza*» [22]. Corregge il tiro, ma solo parzialmente, una successiva sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli ove si legge che l'assegno di mantenimento comporta inevitabilmente un sacrificio economico per l'onere ed un abbassamento del suo tenore di vita, «*ma non può determinare la privazione dei mezzi di sostentamento necessari per la sua dignitosa sopravvivenza*» [23].

8. (Segue): i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Nel quantificare l'importo dell'assegno il Giudice dovrà tenerne conto in considerazione delle spese che la convivenza comporta (per esempio per vitto e

alloggio). La previsione, quando fu inserita nel 2006, pose fine alla questione agitata nel vigore della vecchia disciplina. Questa sul punto taceva, sicché la giurisprudenza aveva, infine, escluso che il genitore non affidatario potesse decurtare l'assegno per la spesa corrispondente a quella sopportata nel periodo, anche eventualmente lungo, in cui aveva il figlio (per esempio vacanze estive) presso di sé, né tantomeno sospendere l'erogazione.

Il balletto di decisioni sul punto iniziava alla fine degli anni ottanta, allorché una sentenza della Cassazione aveva ammesso la sospensione dell'erogazione nei periodi estivi avallando l'opinione del giudice di merito per il quale il mantenimento era previsto su base mensile anziché in ragione d'anno [24]. In senso contrario, soltanto pochi anni dopo, si pronunciò la stessa Cassazione [25], salvo poi ad aprire nuovamente uno spiraglio con una decisione con la quale, pur escludendosi la sospensione, si ammetteva la riduzione dell'assegno in proporzione ai periodi di permanenza della prole presso il coniuge obbligato alla contribuzione [26]. Alle soglie del nuovo millennio, a escludere definitivamente sospensione e riduzione sopravvenne altra sentenza della Suprema corte, con la quale si chiariva, una volta per tutte, che *«ove il contributo al mantenimento sia determinato in una somma fissa mensile deve ritenersi che detta somma costituisca non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall'affidatario nel mese corrispondente, ma la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate ad anno sì che il coniuge tenuto all'assegno non può ritenersi esonerato dall'onere di pagarlo per i tempi che i figli passano con lui per il fatto che in quei giorni esso non convivente provvede al loro mantenimento»* [27].

Il criterio individuato dal legislatore del 2006, richiedendo al Giudice di valutare preventivamente l'incidenza dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, elimina una delle più frequenti ragioni di successivo contrasto nel rapporto tra i separati ma, come si è potuto constatare, non esclude di certo che sul provvedimento si debba poi intervenire tutte le volte che, e accade molto frequentemente, i periodi di permanenza stabiliti mutino di fatto per iniziativa dei figli.

9. (Segue): i compiti domestici e di cura.

Il criterio è stato considerato appaiato al precedente perché naturalmente avrà a propria volta minore o maggiore incidenza nella quantificazione dell'assegno a seconda dei

tempi di permanenza dei figli presso il genitore. La formula impone di quantificare e monetizzare il lavoro domestico anche, eventualmente, ricorrendo per la determinazione al costo orario di una *baby-sitter* o di una collaboratrice domestica [28]; nel concetto di cura vanno ricomprese le attività di soddisfacimento dell'esigenze personali del figlio anche sotto l'aspetto logistico: assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici, accompagnamento a scuola e ad altri impegni. I compiti di cura devono essere considerati da una doppia prospettiva: da una parte le spese vive che questi comportano, dall'altra, la sottrazione del tempo al proprio lavoro cui va incontro il genitore [29].

10. Le spese straordinarie.

Le spese straordinarie non erano oggetto di disciplina da parte dell'[art. 155 c.c.](#) nel testo rimodellato dalla [l. n. 54 del 2006](#), ma alla lacuna non ha reputato di sopperire il decreto attuativo nel traslocarne il contenuto all'interno dell'[art. 337-ter c.c.](#) È noto che non potendosi prevedere *ex ante* l'aggravio di spesa da sostenere in conseguenza di eventi futuri e incerti che riguardino la crescita, lo sviluppo e la formazione della prole sia il provvedimento presidenziale in sede di [708 c.p.c.](#) sia la sentenza dovranno contenere apposita statuizione sul riparto tra i genitori delle dette spese denominate comunemente, per l'appunto, spese straordinarie. Nella grande maggioranza dei casi queste sono poste per metà a carico di ciascun genitore con l'onere di concordarle preventivamente e/o di documentarle *ex post*. È tuttavia frequente che il riparto rispecchi la maggiore capacità economica del genitore più agiato prevedendo una percentuale diversa a carico delle parti.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza, [30] il provvedimento con il quale in sede di separazione personale si stabilisce, ai sensi dell'art. 155 (oggi [337-ter c.c.](#)), quale modo di contribuzione al mantenimento dei figli che il genitore paghi, sia pure *pro quota*, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli richiede nell'ipotesi di «*non spontanea attuazione da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'[art. 474, comma 1, c.p.c.](#) un ulteriore intervento del Giudice volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia*».

Senonché, una sentenza della terza sezione della Cassazione [31] ha affermato che

«evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discorre impongono di escludere l'applicazione della rigorosa conclusione di cui sopra alle spese mediche e scolastiche ordinarie in sé considerate e opportunamente documentate; in questo caso, il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi». A detta conclusione la Suprema corte perviene sulla base di una motivazione serrata e suadente che si snoda attraverso i seguenti passaggi: nel caso delle spese mediche e di istruzione la contribuzione non si riferisce a fatti meramente eventuali, né a fatti o ad eventi qualificabili come straordinari vale a dire come imprevedibili ed ipotetici; la necessità di esborsi costanti per l'istruzione è richiesta ordinariamente così per le prestazioni mediche – generiche o specialistiche – attesa la normalità del ricorso alle stesse anche solo per controlli di *routine*; per questi la contribuzione del genitore è riferita ad eventi da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel *quantum*; con riferimento a quest'ultimo aspetto, una volta offerta la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria o scolastica il titolo, costituito dal provvedimento dovrebbe potersi considerare completato con le indicazioni rivenienti da detta documentazione. Il fine della Cassazione sembra proprio quello di «scongiurare la ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al Giudice della cognizione per la formazione di un altro titolo esecutivo», riconducendone la necessità alla sola ipotesi di «spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto». Ne segue che «il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale, giudiziale, provvisorio o definitivo, presidenziale o no) si stabilisca [...] quale modo di contribuzione al mantenimento dei figli che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata un ulteriore intervento del Giudice, qualora il genitore possa allegare e opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; resta impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare ex post e in sede di opposizione all'esecuzione la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per la violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore».

La sentenza apre una crepa nell'orientamento tradizionale che tuttavia non sembra destinata ad allargarsi perché la prima sezione della Cassazione [32], da ultimo, è tornata a ribadire che all'ordinanza con la quale ai sensi dell'[art. 708 c.p.c.](#) sono dettati i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'[art. 189 delle disp. att. c.p.c.](#) la natura di titolo esecutivo riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), ma non anche per le spese che debbano essere affrontate in prosieguo.

Per contro, sempre nella prospettiva di mitigare il detto orientamento non sembra potersi suggerire di inglobare, per così dire forfettariamente, le spese c.d. straordinarie nell'importo dell'assegno mensile. Una tale previsione potrebbe penalizzare oltremodo il genitore beneficiario dell'assegno (e conseguentemente la prole) allorquando la spesa imprevedibile si presenti di tale gravosità da assorbire completamente quanto stabilito per l'assegno di mantenimento. Del pari, potrebbe determinarne un ingiustificato arricchimento quando, al contrario, per una fortunata circostanza non dovesse presentarsi la necessità di affrontare una spesa imprevista. Per questo *«la scelta di stabilire in via forfettaria e aprioristica ciò che, come sopra evidenziato non sempre è ponderabile e prevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce nell'individuazione del contributo in favore della prole una sorte di alea incompatibile con i principi che regolano la materia»* [33].

Non sembra invece azzardato suggerire per intanto di evitare la nomenclatura di “spesa straordinaria” per quelle spese che non rivestano carattere né di imprevedibilità né di eccezionalità, in modo da consentirne il recupero attraverso il provvedimento che ne stabilisce il riparto. Riparto al quale in questi casi, in analogia con quanto stabilito dalla [Cass. civ. n. 11316 del 2011](#) per le spese mediche e scolastiche, potrebbe attribuirsi la efficacia di titolo esecutivo. Un indirizzo invalso presso i Tribunali è quello di sottrarre all'accordo preventivo e di tipizzare una serie di spese periodiche ricorrenti come: abbonamenti a mezzi di trasporto, libri scolastici, tasse scolastiche o universitarie, spese di iscrizione e ratei mensili relativi ad attività sportive, ludiche e ricreative o di formazione musicale e linguistica. Per queste, ove possano considerarsi coerenti con le condizioni economiche dei coniugi, il provvedimento che stabilisce il riparto tra i genitori ben potrebbe avere efficacia di titolo esecutivo sol che risultino regolarmente

documentate dal genitore richiedente. Spese straordinarie a questo punto resterebbero soltanto quelle in senso stretto, cioè quelle effettivamente imprevedibili nell'*an* oltre che nel *quando* e nel *quantum* e quelle eccezionali che per la loro importanza richiedono indiscutibilmente il previo accordo.

11. Il mantenimento del figlio maggiorenne.

L'obbligo di mantenimento gravante sul genitore a favore del figlio non cessa per via del raggiungimento da parte di quest'ultimo della maggiore età [34]. L'[art. 337-septies c.c.](#), ove è riprodotto testualmente il contenuto dell'[art. 155-quinquies c.c.](#), prevede che *«il Giudice valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto»*.

Due sono gli aspetti sui quali il decreto attuativo avrebbe potuto intervenire al fine di consegnarci una più corretta formulazione della norma. Il primo: la locuzione “valutate le circostanze” racchiusa tra le due virgole nel primo comma poteva essere semplicemente eliminata perché ingenera l'equivoco che il giudice, in presenza di un figlio non indipendente economicamente, possa non disporre l'assegno a carico del genitore. Quel “valutate le circostanze” si riferiva invece in una delle prime formulazioni del testo della [l. n. 54 del 2006](#) alla ipotesi che i genitori dovessero contribuire direttamente al mantenimento della prole ed allora in questo caso, ma solo in questo caso, il giudice poteva non disporre l'assegno.

Il secondo profilo: nella norma al secondo comma si utilizza l'indicativo presente nel disporsi che l'assegno “è versato direttamente all'avente diritto”. Ebbene, malgrado la perentorietà dell'affermazione la norma contempla una diversa determinazione del giudice che è stata valorizzata dalla giurisprudenza. Per orientamento consolidato, infatti, l'assegno può essere comunque versato al genitore con il quale l'avente diritto convive essendo costui onerato di tutte le spese relative al vitto e all'alloggio della prole, come è altresì possibile che una parte dell'assegno, quella destinata a far fronte alle dette esigenze, sia versata all'altro genitore, mentre altra parte destinata alle spese direttamente gestite dal figlio maggiorenne (spese per il tempo libero e la socializzazione) sia corrisposta direttamente al figlio.

12. Gli strumenti di tutela del credito del figlio beneficiario disciplinati dall'art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012.

Prima della [l. n. 219 del 2012](#) gli strumenti di tutela del credito del figlio beneficiario erano previsti e (non organicamente) disciplinati dagli [artt. 146, comma 3, c.c.](#) (*Allontanamento dalla residenza familiare*), [148 c.c.](#) (*Concorso negli oneri*), [156 c.c.](#) (*Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*), nonché, in sede di divorzio, dall'[art. 8, l. n. 898 del 1970](#) e, da ultimo, anche dall'[art. 342-ter, comma 2, c.c.](#) (*Contenuto degli ordini di protezione*): «*un vero guazzabuglio, che un legislatore serio avrebbe cercato di districare, invece di complicare*» [35], come amaramente rilevato da uno dei primi commentatori della legge sulla filiazione al cospetto dell'art. 3, comma 2, contenente «*disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento*».

In effetti, la disposizione complica non poco il quadro normativo e il [d.lgs. n. 154 del 2013](#) si porta via la speranza di un intervento correttivo (per il quale invero non c'era specifica delega) su un testo che appare del tutto inadeguato a dare definitiva sistemazione alla materia delle garanzie dell'adempimento degli obblighi economici a tutela della prole. Neppure il lodevole intento di estendere a tutti i figli la medesima protezione in punto di tutela del credito sembra potere sottrarre la norma a più di una critica.

Ma andiamo con ordine, riportando in primo luogo il testo dell'[art. 3, comma 2, della l. n. 219 del 2012](#). Testo che, per come formulato, sfugge alle ristampe dei codici aggiornati ed anche questo, forse, un legislatore attento, poteva prevedere ed evitare, diversamente modulando il proprio intervento. Vi è infatti che la maggior parte degli editori hanno omesso di ricomprendere il testo della legge in questione nell'apposita appendice, reputando che il suo contenuto fosse assorbito dalle modifiche o aggiunte apportate al codice civile o alle altre leggi speciali in materia di filiazione. Di contro, se ciò è vero per il primo articolo della legge, per il secondo e anche per il primo comma del terzo, che interviene a modificare l'art. 38 delle disposizioni di attuazione, non vale per il comma secondo del detto articolo contenente le disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. Ivi è stabilito che «*Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni*

dell'obbligato secondo quanto previsto dall'art. 8, settimo comma, della l. 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, ss., della l. 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.». La detta disposizione, per espressa previsione dell'ultimo articolo (art. 4, *Disposizioni transitorie*) della [l. n. 219 del 2012](#), è applicabile immediatamente cioè anche ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge (neanche di quest'ultima disposizione i codici, sedicenti aggiornati con la riforma della filiazione, danno conto).

Orbene, i figli naturali non erano totalmente sprovvisti di tutela perché potevano chiedere l'ordine giudiziale di distrazione delle somme [ex art. 148 c.c.](#) (ora [316-bis, c.c.](#)) e ciò anche in costanza di una crisi genitoriale [36]; inoltre potevano giovare del sequestro grazie all'interpretazione dell'[art. 156, comma 6, c.c.](#) operata dalla Corte costituzionale [37]. Oggi, tuttavia, al genitore del figlio naturale potrà imporsi (sebbene ancora senza previsione di specifica sanzione in caso di inadempimento) di prestare idonea garanzia reale o personale e il decreto con cui si conclude il giudizio [ex art. 737 c.p.c.](#) potrà costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria. Inoltre, la generica formulazione della norma consente il ricorso a tutti gli strumenti in essa approntati da parte del figlio titolare di qualunque provvedimento patrimoniale in materia di alimenti e mantenimento. Dunque, essa si applica in relazione a tutti i provvedimenti emessi ai sensi degli [artt. 433 c.c.](#) ss. (ivi compreso l'assegno provvisorio previsto dall'[art. 446 c.c.](#)) e non soltanto a quelli aventi causa nella rottura dell'unione genitoriale. Ad esempio, sono coperti dall'applicazione della norma anche il provvedimento emesso contestualmente alla sentenza che tiene luogo al consenso mancante in sede di riconoscimento [ex art. 250, comma 4, c.c.](#), nonché quello che accompagna la dichiarazione giudiziale della filiazione di cui all'[art. 277, comma 2, c.c.](#) L'aver esteso le garanzie anche ai crediti di natura alimentare ha consentito di offrire tutela anche al figlio maggiorenne che, non più titolare del diritto di mantenimento per avere raggiunto l'indipendenza economica, si trovi tuttavia in stato di bisogno [38].

L'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) ha dunque reso uniforme la disciplina delle

garanzie a favore di tutti i figli in applicazione del principio dell'unicità dello *status*, il che deve indurre a reputare che gli strumenti ivi approntati, per come risultano (ri)delineati, abbiano integralmente sostituito, riguardo i figli, i precedenti e in special modo quelli contenuti negli [artt. 156 c.c.](#) e [8, l. n. 898 del 1970](#) la cui applicabilità sarà in futuro limitata ai rapporti orizzontali tra coniugi separati o divorziati [39].

13. (Segue): l'imposizione della garanzia reale o personale, il sequestro, l'ordine di adempimento a carico del terzo e l'ipoteca.

Veniamo, allora, all'esame dei singoli strumenti.

L'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) prevede in primo luogo che al genitore obbligato può imporsi di prestare idonea garanzia reale o personale. A differenza di quanto consentito in precedenza dagli [artt. 156, comma 4, c.c.](#) e [8 l. div.](#), che legavano l'imposizione alla pronuncia della separazione o del divorzio, la nuova norma ne prevede l'adozione (al pari di quanto accade per tutte le altre misure) genericamente «*a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole*». Quindi anche in via provvisoria con l'ordinanza con cui il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti, o in corso di causa, in sede di modifica dei provvedimenti presidenziali. L'applicazione del detto strumento sembra altresì potersi estendere anche alla fase successiva alla sentenza, potendo essere disposto con il provvedimento che adotta le modifiche delle condizioni di separazione, ai sensi dell'[art. 710 c.p.c.](#), o di revisione di quelle del divorzio, come previsto dall'[art. 9, comma 1, l. n. 898 del 1970](#).

Il presupposto per l'imposizione della garanzia è il pericolo di inadempimento che il giudice valuterà avendo riguardo al comportamento dell'obbligato [40]. Del pari è rimessa al giudice la valutazione in ordine all'adozione di una condanna generica alla prestazione della garanzia, spettando in questo caso all'obbligato di individuarla *ex art. 1179 c.c.*, o di una condanna specifica alla garanzia reale o personale reputata più idonea ad assicurare la tutela del figlio beneficiario del mantenimento o degli alimenti [41]

La nuova disciplina trascura, tuttavia, di prevedere espressamente una specifica sanzione per l'inosservanza dell'imposizione giudiziale della garanzia lasciando prevedere che la misura, già scarsamente adoperata in passato, continuerà a non trovare nella pratica un'effettiva applicazione [42].

L'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) prevede poi la possibilità di disporre il sequestro

dei beni dell'obbligato. La disposizione richiama la disciplina di cui all'[art. 8, comma 7, l. div.](#), di cui riproduce testualmente il presupposto di applicazione della misura: *«assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore»*. Dunque, a differenza di quanto prevede l'[art. 156 c.c.](#) non è richiesto l'effettivo inadempimento degli obblighi ma il semplice timore del futuro compimento di atti pregiudizievoli da parte dell'obbligato. Inoltre, mentre la norma in materia di separazione stabilisce che il giudice può disporre il sequestro *«di parte dei beni»* del coniuge obbligato, analogo limite non si rinviene nella richiamata disciplina del divorzio ove però è previsto, con riferimento all'assoggettabilità a sequestro dei crediti dell'obbligato, la sequestrabilità *«fino alla concorrenza della metà»*. L'unica differenza con la disciplina approntata dalla [legge divorzio](#) è invero rinvenibile nella mancata riproduzione dell'inciso *«su richiesta dell'avente diritto»*: a riprova, come sottolineato da attenta dottrina, che gli strumenti di tutela degli interessi della prole devono potere essere disposti indipendentemente dall'istanza dell'interessato [43].

Secondo la prevalente opinione la misura non ha natura cautelare avendo carattere non provvisorio, ma tendenzialmente stabile ed essendo finalizzata a garantire l'adempimento futuro di obblighi ad esecuzione periodica *«così da potere essere qualificata come misura atipica non cautelare con prevalente funzione coercitiva»* [44]. L'orientamento, formatosi nel vigore della disciplina dettata dagli artt. 156 e [8 l. div.](#), non era tuttavia pacifico [45]; tanto ciò è vero che non sembra azzardato domandarsi se oggi, che a caratterizzare il presupposto della misura non è più l'inadempimento ma il *periculum* al pari di quanto comunemente richiesto nei procedimenti cautelari, non la si possa invece annoverare tra questi ultimi.

Come per la imposizione di prestare idonea garanzia, il sequestro può essere previsto a tutela di qualunque provvedimento patrimoniale in materia di mantenimento e alimenti. L'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) prosegue affermando che *«Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma ss. della l. 1° dicembre 1970, n. 898»*.

L'ordine di distrazione è senz'altro il mezzo più utilizzato nella pratica per proteggere il beneficiario dell'assegno dall'inadempimento dell'obbligato. Anche la sua disciplina, al pari di quella degli altri strumenti di tutela, era già presente sia nella norma della legge del divorzio, richiamata dalla nuova disposizione, sia in quella dell'[art. 156](#)

[c.c.](#) con riferimento alla separazione, ma con differenze di non scarsa importanza. Infatti, mentre per quest'ultima è necessaria l'istanza al giudice e al terzo si notifica il provvedimento giudiziale una volta ottenuto, per la prima è sufficiente che il beneficiario dell'assegno metta in mora il coniuge inadempiente (occorrendo tuttavia che l'inadempimento sia durato almeno trenta giorni), dopo di che può rivolgersi direttamente al debitore dell'obbligato notificandogli il provvedimento da cui nasce l'obbligo e la lettera raccomandata inviata al coniuge debitore. La differenza è gravida di implicazioni perché se la necessità di ricorrere a questo strumento per ottenere l'adempimento si evidenzia nel corso della causa di separazione, non è difficile per il beneficiario dell'assegno ottenere il provvedimento che può essere emanato dal giudice istruttore [46]. Se invece il giudizio è concluso, egli deve ricorrere alla procedura [ex art. 710 c.p.c.](#) per la modifica delle condizioni della sentenza o dell'omologa, se si tratta di consensuale, affrontando l'onere di un altro giudizio. Senonché, il tentativo di estendere alla separazione l'istituto dell'ordine al terzo nei termini delineati dall'[art. 8 della l. n. 898 del 1970](#) è stato respinto più volte dalla Cassazione [47], affermandosi che l'applicazione analogica delle norme sul divorzio al giudizio di separazione può prospettarsi solo nel caso di una *lacuna legis* della disciplina della separazione, che non ricorre nell'ipotesi *de qua* stante la regolazione dell'istituto contenuta nell'[art. 156 c.c.](#) Per la verità, è sufficiente porre mente al continuo rincorrersi della disciplina della separazione e di quella del divorzio in punto di assegnazione della casa coniugale per accorgersi che in altre occasioni la Cassazione ha concluso in modo diametralmente opposto, non esitando a trascinare la disciplina prevista per l'una ipotesi per migliorare la regolazione dell'altra [48]: ma tant'è.

Se queste erano le perplessità suscitate dal quadro normativo preesistente era legittimo attendersi che il legislatore, nel (ri)delineare la disciplina dell'ordine di distrazione, si facesse carico della emersa necessità di coordinamento, tanto più nell'ottica perseguita di assicurare a tutti i figli eguali strumenti di tutela.

Le attese sono rimaste deluse perché l'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) dice tutto e il contrario di tutto: in linea con la disciplina prevista in sede di separazione, riferisce al giudice la pronuncia dell'ordine di distrazione, ma per gli aspetti del procedimento rinvia alle regole contenute nell'[art. 8, comma 2, l. div.](#) che però li normano prescindendo del tutto dall'ordine giudiziale. Insomma, anche al netto del richiamo al comma sbagliato (è il terzo comma dell'[art. 8 l. div.](#) ad occuparsi dell'ordine di

distrazione e non il secondo), la norma è formulata in modo talmente maldestro da meritare l'unanime critica della dottrina che, tuttavia, è apparsa divisa nella sua interpretazione. A fronte di quanti hanno reputato che l'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) abbia accordato al beneficiario una tutela indiretta, inserendo la necessità del provvedimento giudiziale all'interno dello schema previsto dalla legge sul divorzio [49], si pone chi attribuisce al richiamo a tale ultima legge l'effetto di rendere la tutela diretta, subordinandola all'unico presupposto dell'inadempimento del genitore obbligato, purché attuale e protrattosi per almeno trenta giorni dalla costituzione in mora [50].

In quest'ultima direzione si pone la prima pronuncia giurisprudenziale che fa applicazione dell'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#): il Tribunale di Milano esclude che l'intenzione del legislatore possa essere stata quella di introdurre «*un modello ibrido [...] atteso che detta opzione interpretativa sarebbe destinata a dar vita a un'insanabile aporia con la stessa finalità della legge n. 219/2012, posto che, se il fine del corpus juris è quello di parificare il trattamento dei figli nati o meno da coppia coniugata, risulterebbe quanto meno inappagante apprezzare, per i figli nati da coppia il cui matrimonio sia stato dichiarato sciolto, un sistema di distrazione delle somme fondato sulla mera iniziativa dell'avente diritto e, per i figli nati fuori dal matrimonio, una forma di tutela che, invece, richiede un procedimento giurisdizionale con l'obbligato ricorso al giudice*» [51].

La riflessione dei giudici meneghini è condivisibile nelle conclusioni, meno nella premessa. Infatti, essa si basa sul convincimento inespresso secondo il quale le previsioni che accordano ai figli, nell'ambito della disciplina della separazione e del divorzio, una tutela concorrente con quella introdotta dalle nuove regole in materia di filiazione restano tutt'oggi in vigore. Si tratta di una soluzione interpretativa in contrasto proprio con l'obiettivo della Riforma che, a ragione, la sentenza individua nella parificazione del trattamento accordato ai figli in attuazione del sancito principio di unicità dello *status*. Non essendo, per ciò, dubitabile che la disciplina degli strumenti di tutela del credito del beneficiario deve essere quella (e solo quella), eguale per tutti i figli, (ri)delineata nell'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#), la conclusione cui giunge il Tribunale di Milano appare come detto condivisibile; d'altro canto non appare verosimile che il legislatore abbia inteso uniformare la disciplina, per così dire “al ribasso”, prevedendo anche per i figli di genitori divorziati, e a tutto loro svantaggio, la

necessità dell'intervento giurisdizionale che, come sottolineato dalla stessa corte milanese, «*il più accorto legislatore del 1987 aveva (e del tutto consapevolmente, come si evince dalla Relazione presentata al Senato) inteso eliminare, con finalità di semplificazione della procedura e, quindi, di maggiore efficacia dello strumento di protezione*» [52].

In conclusione, deve reputarsi che oggi tutti i figli possano accedere alla misura in questione direttamente, senza la necessità di ricorrere al giudice per la pronuncia dell'ordine di distrazione.

A dare maggiore intensità alla tutela contribuisce il riferimento contenuto nell'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) ai successivi commi dell'[art. 8 l. div.](#), ove si prevede che se il terzo al quale sia stato notificato il provvedimento contenente l'obbligo non adempia, «*il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento*». L'utilità della previsione consiste nel prescindere da un ulteriore accertamento dell'inadempimento del terzo, permettendo al titolare del credito di agire esecutivamente sul patrimonio di quest'ultimo [53] a differenza di quanto stabilito dalla pregressa disciplina che, negando al provvedimento giudiziale di distrazione delle somme valore di titolo esecutivo, lo costringeva a procedere con l'ordinario pignoramento presso terzi [54].

Parimenti, il creditore beneficiario che proceda in distrazione gode di una tutela più pregnante in virtù del quinto comma dell'[art. 8 l. div.](#) che, in deroga agli [artt. 2914 e 2918 c.c.](#) rimette al giudice dell'esecuzione la possibilità, allorquando il credito sia stato già oggetto di pignoramento, di ripartire le somme tra l'avente diritto al mantenimento, il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti. Unico limite, introdotto dalla nuova disciplina è dunque quello per il quale il versamento diretto al beneficiario non può avere ad oggetto più della metà delle somme dovute dal terzo obbligato tutte le volte che si tratti di crediti derivanti da rapporti di lavoro o di tipo pensionistico.

Nell'indicare il credito da assoggettarsi a distrazione l'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) ricalca, invece, la formulazione dell'[art. 156 c.c.](#) che si riferisce a somme di denaro dovute «anche» periodicamente, lasciando intendere che l'ordine può essere dato anche a debitori che non sono obbligati a dazioni periodiche di denaro [55]. Tuttavia, trattandosi di un modo di pagamento destinato a protrarsi nel tempo, ci si domanda come può funzionare il dirottare al beneficiario somme dovute all'obbligato

una tantum e non attraverso versamenti periodici (come avviene per esempio con lo stipendio o con i canoni di locazione). Probabilmente, la previsione tornerà utile ogni qual volta l'ordine di pagamento possa essere posto a carico di un terzo debitore di una cospicua somma per la quale all'un tempo si sia ottenuto il sequestro [56].

L'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) prevede, infine, che «*i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile*».

La disposizione ha senza dubbio il merito di colmare un *deficit* di tutela.

Il figlio di genitori non coniugati, infatti, vede stabilirsi il proprio diritto al mantenimento o agli alimenti con decreto alla conclusione del procedimento *ex* [artt. 737 ss. c.p.c.](#) e, pertanto, in assenza di una espressa indicazione di legge non potrebbe (e non ha potuto fino ad ora) invocare l'applicazione dell'[art. 2818 c.c.](#)

Al contrario, del tutto inutile era (e resta) la previsione di cui agli [artt. 156, comma 5, c.c.](#) e [8, comma 2, l. n. 898 del 1970](#), che attribuisce efficacia di titolo per l'iscrizione ipotecaria, rispettivamente, alla sentenza di separazione e a quella di divorzio, che già ne sono dotate proprio grazie alla norma codicistica [57].

Nei provvedimenti definitivi di cui all'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) devono reputarsi rientrare tutti i decreti emessi all'esito di procedure in camera di consiglio, quando abbiano attitudine a pregiudicare diritti con efficacia propria del giudicato e siano spirati i termini per la loro impugnazione [58]. Ne segue che il carattere della definitività può essere riconosciuto anche ai decreti emessi dal Presidente del Tribunale, aventi ad oggetto il mantenimento (o gli alimenti) in favore dei figli (nuovo [art. 316-bis c.c.](#) nel quale è stato trasfuso il vecchio [art. 148 c.c.](#)), una volta scaduti i termini per proporre opposizione, nonché ai decreti emessi all'esito dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio *ex* [artt. 710 c.p.c.](#) e [9 l. div.](#); ancora, ai decreti pronunciati dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione dei coniugi riguardanti il mantenimento dei figli, per i quali la Corte di cassazione ha affermato la «*definitività da riferire alla situazione esistente al momento della decisione*» [59].

Per il vero, in passato la Cassazione ha ritenuto che l'ipoteca iscritta a garanzia dell'assegno per i figli e/o per il coniuge possa essere revocata dal Tribunale se il richiedente fornisce la prova della correttezza dell'adempimento, dovendosi considerare tutti gli istituti contemplati nell'[art. 156 c.c.](#) legati dal comune impianto che ne

subordina l'esperimento all'inadempimento [60]. L'assunto non sembra condivisibile, soprattutto oggi che il requisito dell'inadempimento è richiesto esclusivamente per la distrazione delle somme. Infatti, la finalità dell'iscrizione ipotecaria, specialmente per le obbligazioni destinate (come quelle in questione) a proiettarsi nel futuro, è di garantire l'adempimento assicurando il creditore contro qualsiasi evento che possa colpire il coniuge anche indipendentemente dalla sua volontà di adempiere. Non può tacersi, tuttavia, che la previsione dell'iscrizione dell'ipoteca a favore del coniuge per il credito proprio o per i figli può prestarsi ad un uso spregiudicato che probabilmente giustifica l'orientamento richiamato. Ciò in quanto è lo stesso creditore a stabilire la somma per la quale prendere ipoteca e non opera la remora del costo dell'iscrizione che in questo caso è esente da tassazione. Non vi è dubbio che gli interessi in conflitto possano essere entrambi meritevoli di tutela: da una parte vi può essere l'interesse del coniuge e del figlio, il cui sostentamento dipende totalmente dall'adempimento dell'obbligato, ciò che giustifica esigenze di garanzia destinate a perdurare nel tempo; dall'altra parte vi può essere l'obbligato adempiente che, anche per via dell'attività professionale svolta (magari è un imprenditore che ha necessità di accedere al prestito bancario), ha interesse a non subire iscrizioni ipotecarie.

Probabilmente, più che escludere l'utilizzo dell'ipoteca ogni qual volta non ricorra l'attualità dell'inadempimento, dovrebbe farsi più larga applicazione della disposizione dell'[art. 2872 c.c.](#), che permette di ridurre sia la somma per cui la ipoteca è stata iscritta sia la quantità dei beni su cui è stata iscritta; un provvedimento in questo senso consentirebbe al giudice, che conosce il caso concreto, di limitare il pregiudizio che l'iscrizione potrebbe produrre a carico del genitore obbligato ritagliando la garanzia, in attuazione del generale principio di proporzionalità, a misura della tutela di volta in volta da assicurare.

14. La tutela prevista dall'art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970 e dall'art. 709-ter c.p.c.: profili sanzionatori dell'inadempimento degli obblighi patrimoniali.

L'[art. 3 della l. n. 54 del 2006](#) prevede che «*in caso di violazione degli obblighi di natura economica*» non soltanto di separazione ma anche relativi ai figli di genitori non coniugati può applicarsi l'[art. 12-sexies l. n. 898 del 1970](#), secondo il quale al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto per il mantenimento si applicano le pene previste dall'[art. 570 c.p.](#) La previsione è molto importante perché è stata correttamente interpretata nel senso che per l'applicazione delle pene previste

dalla norma penale non si richiedono i presupposti indicati dalla stessa e cioè non importa che l'inadempimento abbia determinato lo stato di indigenza del beneficiario: le leggi di Riforma della filiazione avrebbero per ciò potuto inserirla, attraverso il metodo del trasloco ampiamente sperimentato dal [d.lgs. n. 154 del 2013](#), nel nuovo Capo II, Titolo IX, a ribadire l'applicabilità delle pene previste dall'[art. 570 c.p.](#), in generale, per la violazione di qualunque provvedimento patrimoniale in materia di alimenti e mantenimento della prole.

Discorso a parte meriterebbe l'[art. 709-ter c.p.c.](#) che, nell'interpretazione più recentemente affermata, si considera applicabile all'inadempimento dei doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle modalità dell'affidamento, ma non all'inadempimento degli obblighi di mantenimento [61]. Per vero sembra cogliere nel segno quella giurisprudenza che basa il proprio distinguo non già sulla natura (personale o patrimoniale) del dovere rimasto inadempito ma, con ciò valorizzando la lettera del secondo comma della norma, sulla gravità delle conseguenze che l'inadempimento è idoneo a generare concludendo, allorquando questa ricorra, nel senso dell'applicabilità dei provvedimenti sanzionatori di cui all'[art. 709-ter c.p.c.](#) anche quando l'obbligo inadempito abbia carattere patrimoniale [62].

Dei difetti del nuovo tessuto legislativo, per quanto ha interessato la tutela economica della prole, si è cercato di dare conto, man mano, nel corso della trattazione. Sul giudizio che in generale può darsi delle leggi sulla filiazione in tanti si è scritto ed è difficile non unirsi al coro di rimpianto per quanto di più e di meglio poteva farsi. Qui, è con un'altra considerazione che vorrei congedarmi: quando nel 1975 fu varata la Riforma del diritto di famiglia che portò a rendere (se pur non del tutto) eguale la posizione del figlio legittimo e di quello naturale nei confronti dei genitori, il tasso di natalità nel nostro Paese era del 14,9%. La Riforma della filiazione è messa a segno nell'anno 2012, l'anno in cui in Italia il tasso di natalità, in costante diminuzione, ha registrato il minimo storico del 9,0%. Le nuove norme rischiano, dunque, di risultare scritte per ... *una razza in estinzione* se il legislatore non vorrà volgere l'attenzione a questa malinconica deriva.

Riferimenti bibliografici

[1] In G.U. 8 gennaio 2014, n. 5.

[2] In questi esatti termini la Relazione di accompagnamento al [d.lgs. n. 154 del 2013](#) ove si legge: «*Per superare la descritta situazione tutta la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, è stata inserita nel titolo IX, del Libro I, rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli” all’interno del quale sono presenti due Capi. Nel Capo I, “Dei diritti e doveri del figlio” sono contenute norme che disciplinano i rapporti tra genitori e figli sia con riferimento agli aspetti personali, sia quanto alle disposizioni relative agli obblighi di mantenimento, oltre a disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale che, conformemente a quanto indicato nella delega, viene a sostituire l’ormai superata nozione di potestà genitoriale. Nel Capo II del titolo IX, del Libro I, sono state raccolte tutte le norme relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimento relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, trasponendo in questo nuovo Capo II, le norme prima contenute in parte nell’art. 155 c.c. e seg. del c.c. e in parte nella legge n. 898/1970. I nuovi Capo I e Capo II, hanno in tal modo resa unica, anche al livello sistematico, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli sia nella fase che potremmo dire “fisiologica” del rapporto genitoriale, sia nel caso in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori e il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi ovvero dettare provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli».*

[3] Sulla forza in sé di ogni intervento di sistemazione, sebbene in tutt’altro contesto, riflette A. GENTILI, *Codice del consumo ed esprit de géométrie*, in *Contratti*, 2006, 159.

[4] V. [Cass. civ., sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025](#), in *Fam. e dir.*, 1998, 182, che afferma: «*Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di fare fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estesa all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’esistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di*

referimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso agli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice del merito, di una somma (nella specie cinquecentomila lire mensili) quale contributo per il mantenimento del figlio minore (nella specie di nove anni) può legittimamente venire correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età su indicata».

[5] Così testualmente: Cass. civ., sez. I, 9 luglio/29 ottobre 2013, n. 24424 (ord.), in www.iusexplorer.it/Dejure.

[6] Al riguardo, non può che costatarsi che il legislatore, nel mentre promuove i detti accordi, non reputa (non lo fa nel 2006, né lo fa con il decreto attuativo n. 154 del 2013) di dovere fare cenno alla possibilità che questi contemplino, come ormai ritenuto pacificamente ammissibile dalla giurisprudenza, il trasferimento di beni, o *rectius* l'impegno a prestare il consenso al detto trasferimento, con funzione solutoria. Anche sotto questo profilo le nuove leggi in materia di filiazione sprecano un'occasione, tanto più data l'importanza che detta modalità di adempimento degli obblighi di contribuzione nei confronti della prole ha acquisito per effetto del regime fiscale privilegiato accordatole dall'Agenzia delle Entrate da ultimo con le [Circolari n. 27/E del 21 giugno 2012](#) e [n. 2/E del 21 febbraio 2014](#).

[7] V. testo approvato in Commissione Giustizia l'8 febbraio 2005, in sito della Camera dei Deputati della XIV legislatura (<http://leg14.camera.it>).

[8] U. ROMA, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* (l. 8 febbraio 2006, n.54), art. 1, commi 4°, 5° e 6°, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, 117.

[9] In questi termini cfr. G. FERRANDO-L. LENTI, *La separazione personale dei coniugi*, Padova, 2011, 433.

[10] Questa la massima: «L'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dall'art. 6 della legge sul divorzio (1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), analogicamente applicabile anche alla

*separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato come esso trovi conferma nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso, peraltro successiva alla sentenza impugnata)»: [Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2006, n. 18187](#), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 268, con nota di E. QUADRI, *Mantenimento del figlio e affidamento congiunto: prospettive per l'esegesi della nuova disciplina dell'affidamento condiviso*.*

[11] E. QUADRI, *Mantenimento del figlio e affidamento congiunto*, cit.

[12] Sulla natura officiosa dei poteri del Giudice, in deroga del principio della domanda, per cui è possibile l'adozione di ufficio dei provvedimenti per il mantenimento per il minore e l'assunzione parimenti di ufficio dei mezzi di prova necessari per emanarli v. [Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1988, n. 2043](#): «Il contributo di mantenimento cui il coniuge non affidatario è tenuto a favore dei figli in caso di separazione o divorzio non è governato né dal principio di disponibilità né dal principio della domanda, presupposti dell'ordinario processo civile, essendo il Giudice titolare a riguardo di un potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell'esercizio di tale potere, pertanto, il giudice non ha bisogno di domanda né è vincolato dagli accordi fra i coniugi, sia per la determinazione dell'assegno, sia per la sua eventuale indicizzazione, potendo procedere d'ufficio alla sua valutazione anche in appello». Non si applicano, dunque, alla materia gli [artt. 2697 c.c.](#) e [115 c.p.c.](#) Al riguardo v. provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza [ex art. 708 c.p.c.](#) del Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 64845/2011, (inedito) ove si dispone che le parti oltre alla documentazione reddituale degli ultimi tre anni producano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando le seguenti circostanze: «a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, ecc.); b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi,

terreni edificabili, ecc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l'indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta; f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi ricreativi, iscrizione di figli a scuole o università private». Nello stesso provvedimento il Tribunale avverte che «l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'[art. 116 c.p.c.](#)».

[13] Sul punto, v. [Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1992, n. 12183](#), in *Mass. Giur. it.*, 1992; [Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1997, n. 4067](#), in *Mass. Giur. it.*, 1997; [Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2003, n. 9806](#), in *Arch. civ.*, 2004, 553; [Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10135](#), in *Mass. Giur. it.*, 2005; [Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27378](#), in [www.iusexplorer.it/Dejure](#); [Trib. Milano 20 settembre 2011, n. 11064](#), in [www.iusexplorer.it/Dejure](#). Particolarmente interessante è [Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3905](#), in [www.iusexplorer.it/Dejure](#), che ribadisce anche «l'ampio potere istruttorio del Giudice giustificato dalla finalità pubblicistica dell'istituto, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova adottata dalla parte istante, ed attingendo sulla base del già richiamato principio di acquisizione, a tutti i dati, comunque facenti parte del bagaglio istruttorio».

[14] In questo senso, v. A. GILARDENGHI, *Presupposti e limiti degli accertamenti con delega alla polizia tributaria*, intervento tenuto dal Tenente A. Gilardenghi del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Pordenone in occasione del convegno AIAF-Friuli Venezia Giulia, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori e laboratorio forense di Pordenone, su “*I poteri istruttori del Giudice e le indagini finanziarie delegate alla Guardia di Finanza*”, del 25 maggio 2012.

[15] La Polizia Tributaria può accertare a richiesta del Giudice se l'obbligato dispone di imbarcazioni, cavalli da corsa, collaboratori domestici; se è iscritto a circoli esclusivi e

costosi. Si possono acquisire notizie riguardo a imprese individuali o società di persone (per le quali, non essendovi obbligo di deposito di bilanci, non soccorrono i documenti rintracciabili dal privato attraverso la consultazione della Camera di Commercio). Sono acquisibili anche le informazioni bancarie, riguardo alle quali occorre che la parte insista con il Giudice perché la Polizia Tributaria sia espressamente invitata a chiedere gli estratti conto degli ultimi cinque anni, sia per i movimenti degli estratti per eventuali giroconti, sia per i titoli, sempre insistendosi per l'acquisizione degli estratti conto e non dei soli saldi per nulla indicativi potendo essere il risultato dello svuotamento del conto effettuato ad arte dallo stesso correntista. È possibile richiedere il rendiconto anche delle carte di credito e dei bancomat. Si possono acquisire, infine, notizie su beni che non risultino intestati all'obbligato ma che gli sono in qualche modo riconducibili per verificare se, per esempio, ne riscuote ugualmente la rendita o sono stati acquistati con denari da lui corrisposti.

[16] Così testualmente: [Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2005, n. 19291](#), in *Foro it.*, 2006, c. 1362, con nota di G. CASABURI; [Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4543](#), in *Rep. Foro it.*, voce *Separazione dei coniugi*, n. 82.

[17] In questo senso, tra le tante v. [Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203](#), in *Arch. loc.*, 2007, 84.

[18] V.C. PADALINO, *L'affidamento condiviso dei figli*, Torino, 2006, 90.

[19] [Cass. civ., sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025](#), cit.

[20] Sul punto v. *amplius* in U. ROMA, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, cit., 124, nota 45.

[21] Emblematica la sentenza del Tribunale di Varese, [4 gennaio 2012](#), in [www.ilcaso.it](#), ove si legge «È un dato da definirsi “notorio”, perché oggetto di studi approfonditi resi pubblici anche mediante gli organi di stampa e di informazione, il fatto che la separazione “impoverisca” i membri della famiglia, non solo affettivamente ma soprattutto “economicamente”.[...] E allora nella determinazione del nuovo ménage familiare, successivo al disgregarsi del rapporto di coniugio, si deve necessariamente tenere conto non solo dell'astratto dato del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ma anche della concreta “erosione” della capacità economica che subisce la coppia frammentandosi».

[22] In questo senso v. App. Napoli, 17 dicembre 2007, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](#).

- [23] App. Napoli, 27 marzo 2008, in www.leggiditaliaprofessionale.it.
- [24] V. [Cass. civ., 13 dicembre 1988, n. 6780](#), alla quale il “Sole 24 ore” diede ampio risalto titolando: «*L’assegno va in fumo se i figli sono da Papà*».
- [25] [Cass. civ., sez. I, 1 aprile 1994, n. 3225](#), in *Foro it.*, 1996, I, 274.
- [26] [Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1996, n. 11138](#), in *Fam e dir.*, 1997, 9.
- [27] [Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 566](#), in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Separazione di coniugi*, n. 57.
- [28] In questo senso v. C. PADALINO, *L’affidamento condiviso dei figli*, cit., 86.
- [29] Cfr. C. PADALINO, *L’affidamento condiviso dei figli*, cit., 86.
- [30] V. per tutte [Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758](#), in *Fam. pers. e succ.*, 2008, ma anche la recentissima [Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2815](#), in *Quot. giur.*, 2014.
- [31] [Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316](#), in *Fam. e dir.*, 2012, 265.
- [32] V. [Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2815](#), cit.
- [33] Così [Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372](#), in www.minoriefamiglia.it.
- [34] Per tutte v. ordinanza [Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24424](#), cit., ove si legge «*L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso*».
- [35] Così: L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 217.
- [36] Sul punto v. Trib. Min. Bari, 1 luglio 2009 (decr.), in *Corr. mer.*, 2009, 959, ove l’affermazione che nel caso di provvedimenti conclusivi in materia di affidamento della prole naturale e conseguente applicazione del diritto al mantenimento, possa farsi ricorso alla disciplina di cui all’[art. 148 c.c.](#) quale misura coercitiva al fine di consentire al genitore creditore di ottenere, per conto del figlio, le somme dovute a titolo di mantenimento dal genitore obbligato e che l’applicazione di una tale disciplina in tema di famiglia di fatto e nella ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio fa leva sul principio della responsabilità genitoriale, immanente nell’ordinamento e ricavabile

dall'interpretazione sistematica dell'[art. 261 c.c.](#), che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti, e degli [articoli 147 e 148 c.c.](#), comprendenti il dovere dei genitori di concorrere a mantenere i figli in proporzione e secondo le loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in correlazione con l'[art. 30 della Costituzione](#). V. pure Trib. Min. Catania, decreto del 23 maggio 2008, in *Foro it.*, 2008, 3111.

[37] V. Corte cost. 7 aprile 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 3074 che ha ritenuto applicabili nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento dei figli riconosciuti, come conseguenza sistematica deducibile dall'[art. 261 c.c.](#), il sequestro previsto dall'[art. 156, comma 6, c.c.](#) in quanto tale strumento, sebbene inquadrato nel procedimento di separazione dei coniugi, «*analogamente a quanto ritenuto circa l'estensibilità dell'ordine di distrazione delle somme previsto dall'art. 148 cod.civ.*» rappresenta una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello *status*. Sui problemi interpretativi che l'[art. 156 c.c.](#) aveva a monte fatto insorgere a causa della (non certo pregevole) formulazione v. [Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 1996, n. 10813](#), in *Fam. e dir.*, 1997, 171, ove si legge: «*In tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine al terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro periodicamente dovute all'obbligato può estendersi anche all'assegno in favore dei figli minori, nonostante l'art. 156 cod. civ. richiami il precedente art. 155 solo nel quarto comma (dove è prevista l'imposizione di idonee garanzie reali e personali), in quanto l'assegno a favore del coniuge affidatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo nel mantenimento della prole, e, quand'anche consista solo in quest'ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell'altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell'obbligato si inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione delle relative somme*».

[38] Come è noto il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne «è da escludere anche quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di

mantenimento da parte del genitore [...] ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio» : così, tra le tante, [Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477](#), in *Gius.*, 2004, 4146. Sulla possibilità di estendere gli strumenti di garanzia ai crediti alimentari vantati dai figli maggiorenni v. U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici a tutela della prole*, in AA.VV. *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, 2014, Napoli, 227; C.M. CEA, *Profili processuali della legge 219/2012*, in *Quest. giust.*, 2013, mentre secondo M. VELLETTI, *Il novellato articolo 38 disp. att. c.c. e le ulteriori disposizioni a garanzia dei diritti dei figli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 641, devono essere «*esclusi dall'ambito di operatività della novella i provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti di cui beneficiano figli maggiorenni*» ma, se così fosse, ci domandiamo quale sarebbe la portata operativa del richiamo ai provvedimenti alimentari? Nei confronti di chi altri se non dei figli maggiorenni dovrebbero essere disposti gli alimenti a tutela dell'adempimento dei quali l'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) estende gli strumenti di garanzia?

[39] In questo senso v. U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 224; prospetta (se pure in termini dubitativi) l'intervenuta abrogazione della «*previgente normativa speciale contenuta negli artt. 156 c.c. e 8 l. div.*» A. GRAZIOSI, *Una nuova novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al Tribunale ordinario*, in *Fam e dir.*, 2013, 278; della stessa opinione M. VELLETTI, *Il novellato articolo 38 disp. att. c.c.*, cit., 646, la quale, tuttavia, afferma che debba considerarsi la novella «*norma speciale successiva, come tale applicabile in luogo delle precedenti*». *Contra* e cioè nel senso di reputare la vecchia disciplina ancora in vigore con riguardo ai figli di genitori coniugati G. DE MARZO, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati dal matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.*, 2013, V, 15.

[40] Indice di pericolo è comunemente considerato l'alienazione di beni da parte dell'obbligato con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale. Sul punto, poiché valgono le stesse riflessioni formulate a proposito della precedente disciplina v. *amplius* G. OBERTO, *I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi della famiglia*, in *Fam e dir.*, 2008, 87, secondo il quale «*Non è necessario che l'obbligato abbia già manifestato la propria intenzione di non*

adempiere, o che abbia già posto in essere atti potenzialmente pregiudizievoli, né che sia stato condannato ai sensi dell'art. 570 c.p. ovvero dall'art. 12-sexies l. div.; il presupposto del provvedimento di condanna alla prestazione di garanzia è il ragionevole sospetto che egli possa sottrarsi all'adempimento. Tale pericolo di inadempimento va valutato tenendo conto del comportamento, familiare e non, del coniuge obbligato». Dunque, per esempio: la morosità abituale dell'obbligato anche in ambito extrafamiliare, ovvero la esistenza di protesti a suo carico.

[41] La garanzia reale può consistere sia nella costituzione di una ipoteca volontaria che di un pegno sui beni dell'obbligato ma anche di terzi; la garanzia personale in una fideiussione concessa da un istituto bancario a spese dell'obbligato, ma anche nella costituzione di una rendita vitalizia in favore del figlio avente diritto agli alimenti o nella prestazione di una cauzione: cfr. U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 232.

[42] Al riguardo v. G. OBERTO, *I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento*,. cit., 87, secondo il quale è esclusa l'esecuzione specifica [ex art. 612 c.p.c.](#) della statuizione giudiziale di prestare idonee garanzie, poiché in caso di condanna generica il giudice dell'esecuzione non potrebbe integrare il titolo, mentre in caso di condanna specifica ad una determinata garanzia si tratterebbe di un obbligo di fare incoercibile. Secondo l'A. residuerebbero forme di coercizione indiretta di natura penale. Sul punto v. pure U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 233, nonché A. GRAZIOSI, *Una nuova novella di fine legislatura*, cit., 277, nota 44, i quali reputano applicabile l'[art. 614-bis c.p.c.](#), anche in via preventiva, sì che l'avente diritto potrebbe ottenere che il giudice con lo stesso provvedimento con il quale impone l'obbligo di prestare entro un termine specifico una determinata garanzia stabilisca per il caso di inadempimento o ritardo la condanna dell'obbligato al pagamento di una somma (che è titolo esecutivo). Per F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Fam e dir.*, 2013, 261, l'attuazione del provvedimento potrebbe essere favorita dalla possibilità di utilizzare i nuovi strumenti sanzionatori di cui all'art. 709-ter.

[43] Sul rilievo pubblicistico degli interessi in questione e sulla conseguente deroga al principio della domanda che ciò comporta v. *supra* nota 11.

[44] Così U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 236; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione*,. cit., 261, spec. nota 58; nel

vigore della precedente disciplina in questo senso dottrina maggioritaria (per i riferimenti alla quale si rinvia a G. OBERTO, *I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento*, cit., 79 ss.) anche sulla scorta dell'orientamento altresì maggioritario della giurisprudenza (cfr. [Corte cost. 19 luglio 1996, n. 258](#), in *Foro it.*, 1996, 3603); [Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1998, n. 4776](#), in *Fam e dir.*, 1998, 517).

[45] V. [Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1518](#), in *Foro it.*, 2012, 1467, secondo la quale, invece, «*Il sequestro ex art. 156 c.c. non è soggetto all'impugnazione attraverso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo provvedimento riconducibile al novero delle cautele*».

[46] [Corte cost. 6 luglio 1994, n. 278](#), in *Giust. civ.*, 1994, 2404.

[47] V. [Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 1998, n. 12204](#), in *Giust. civ.*, 1999, I, 2088, nonché la più recente [Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1398](#), in *Fam. e dir.*, 2004, 245, con nota di G. DE MARZO, *Ordine di pagamento diretto e limiti di pignorabilità*.

[48] V., in punto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale concesso in sede di separazione in analogia con quanto previsto dalla legge sul divorzio, [Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1994, n. 7865](#), in *Fam. e dir.*, 1995, 28, ove si afferma «*la intercambiabilità della disciplina tra separazione e divorzio*».

[49] In questo senso: U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 240; M. VILLETTI, *Il novellato articolo 38 disp. att. c.c.*, cit., 644, per la quale la norma introduce un «ulteriore modello»; secondo B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam. e dir.*, 2013, 299 il provvedimento del giudice può a questo punto ritenersi «*sovrapponibile all'invio della raccomandata prevista dall'art. 8, 3 co.*», perché «*considerata la lettera della legge, non si può prescindere dall'ordine del giudice, ma una volta che esso sia intervenuto, la costituzione in mora diventa pleonastica e la parte può direttamente notificare al terzo (l'ordine stesso e) il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno, con l'invito a corrispondere le somme*»; in questa direzione anche G. DE MARZO, *Novità legislative in tema di affidamento*, cit., p. 16 che ritiene venuto meno l'onere di dovere attendere trenta giorni dalla costituzione in mora per notificare il provvedimento al terzo; F. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione*, cit., 260, secondo il quale avendo previsto l'ordine giudiziale «*sarebbe stata miglior scelta fare rinvio a quanto dispone sul punto l'art. 156, 6° comma, cod. civ.*»; C.M. CEA, *Profili processuali della legge 219/2012*, cit., per il quale la disposizione postula imprescindibilmente

l'ordine giudiziale.

[50] così A. GRAZIOSI, *Una nuova novella di fine legislatura*, cit., p. 277, il quale, osservato che la nuova disposizione di legge così come formulata è «ovviamente priva di senso», reputa potersi scorgere comunque la *voluntas legis* di «*estendere ai figli nati fuori dal matrimonio il meccanismo di distrazione dei crediti periodici così come disciplinato dall'art. 8, comma commi 3° e 4° , l. div. e, quindi, senza necessità di alcun intervento del giudice*».

[51] Trib. Milano, sez. IX, 24 aprile 2013 (decr.), in www.ilcaso.it, 2013.

[52] Trib. Milano, sez. IX, 24 aprile 2013 (decr.), cit.

[53] In questo senso U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 245, per il quale «*In sostanza, il rinvio all'art. 8, co.4, della l. 1° dicembre 1970, n. 898, consente di superare lo schema dell'espropriazione di crediti presso terzi [...] il debitor debitoris non è "terzo" rispetto al creditore, perché diviene debitore diretto di quest'ultimo, il quale può agire esecutivamente sull'intero patrimonio del terzo con le forme dell'espropriazione diretta presso il debitore*». Osserva, al riguardo l'A. che «*In tale procedimento il titolo esecutivo non è costituito dal solo provvedimento che impone il contributo al mantenimento in favore dei figli, i cui effetti non potrebbero essere estesi al terzo per sottoporre ad esecuzione il suo patrimonio, ma dovrebbe essere individuato dalla serie di atti previsti nella fattispecie complessa*» tra i quali, tuttavia, interpretando l'A. la disposizione nel senso della necessità dell'ordine giudiziale, deve annoverarsi anche quest'ultimo provvedimento; *contra* l'applicabilità del quarto comma dell'[art. 8 l. div.](#) al procedimento di distrazione delineato dalla nuova disposizione C.M. CEA, *Profili processuali della legge 219/2012*, cit., per il quale pure l'[art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012](#) postula l'ordine giudiziale. Sul punto cfr. M. VILLETTI, *Il novellato articolo 38 disp. att. c.c.*, cit., 644, spec. nota 118, la quale ricorda i dubbi di costituzionalità sollevati dalla dottrina in ordine all'estensione dell'efficacia di titolo esecutivo al terzo operata dall'[art. 8, comma 4, l. div.](#)

[54] Cfr. [Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671](#), in *Foro it.*, 2013, 1878.

[55] In questo senso si è espressa [Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 1998, n. 12204](#), cit.

[56] Sulla possibilità di cumulare la domanda di porre a carico del terzo l'obbligo di contribuzione e la domanda di sequestro v. [Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671](#), cit.

[57] Nel cogliere la inutilità delle disposizioni di cui agli [artt. 156 c.c.](#) e [8 l. div.](#) per

essere quanto vi si afferma già stabilito dal richiamato [art. 2818 c.c.](#), ci si era domandato, probabilmente nello sforzo di dare loro egualmente un senso, se fosse possibile attribuire la stessa valenza al provvedimento provvisorio pronunciato [ex art. 708 c.p.c.](#) La Corte costituzionale lo aveva tuttavia escluso affermando che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del Tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'[art. 2818 c.c.](#), a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito» V. [Corte costituzionale, 24 giugno 2002, n. 272](#), in *Giur. cost.*, 2002, 1980. Veniva, invece, risolta in senso favorevole dal Giudice delle leggi la possibilità di estendere la tutela prevista dall'[art. 156, comma 5, c.c.](#) anche al figlio di genitori separati consensualmente, riconoscendo al decreto di omologa l'efficacia di titolo per l'iscrizione ipotecaria: [Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 186](#), in *Dir. fam.*, 1988, 700.

[58] Con riferimento ai provvedimenti emessi nei procedimenti per determinare il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, che abbiano contenuto patrimoniale, la definitività ricorre quindi qualora siano scaduti i termini per la loro impugnazione, termini da individuarsi in applicazione degli [artt. 325 e 327 c.p.c.](#) e non ai sensi dell'[art. 739 c.p.c.](#) per la procedura camerale come stabilito da [Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319](#), in *Fam e dir.*, 2011, 987 a mente della quale «*l'impugnazione avverso il decreto con il quale si regola l'affidamento dei figli di genitori non coniugati va proposta nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito per l'impugnazione delle sentenze e non di quelli previsti dalla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio*» ciò in quanto «*il decreto emesso ai sensi dell'[art. 317-bis, c.c.](#) ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisori età (risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo), e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, quella del giudicato*». Sul punto v. U. GIACOMELLI, *Le garanzie dell'adempimento degli obblighi economici*, cit., 248.

[59] [Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265](#), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006,

230. Sul punto cfr. M. VILLETTI, *Il novellato articolo 38 disp. att. c.c.*, cit., 646.

[60] [Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2004, n. 12309](#), in *Gius.*, 2004, 4182.

[61] Da ultimo giurisprudenza di merito (sulla questione non si rinviene Cassazione) ha stabilito che «*L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. ha, i propri presupposti di fatto nell'inadempimento di uno dei coniugi a quanto stabilito dai provvedimenti presidenziali nonché in comportamenti lesivi degli interessi della prole: ne consegue che tali sanzioni devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visita regolarmente i figli in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale. L'inadempimento degli obblighi patrimoniali non integra gli estremi delle gravi inadempienze o degli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e dunque non è punibile con alcuna delle sanzioni previste nel comma 2 dello stesso art. 709-ter*»: Trib. Nocera Inferiore, 22 maggio 2013, in [www.Ilcaso.it](#), 2013.

[62] V. [Trib. Padova, 3 ottobre 2008](#), in *Fam. e dir.*, 2009, 609, ove si legge «*I provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 709-ter, comma 2 c.p.c. possono essere disposti anche nel caso di inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio [...] Tale inadempimento riveste infatti particolare gravità, tenuto conto della circostanza che la madre è priva di attività lavorativa e che la decurtazione sistematica dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio ha creato un indubbio danno al minore, giacché, oltre all'oggettivo danno materiale, l'inadempimento sistematico del padre ha contribuito in maniera decisiva a incrementare la conflittualità tra i coniugi, con evidenti ricadute negative sulla condizione psicologica del minore. Nella relazione depositata il 21.8.2008 si legge infatti che "[...] le vicende economiche dei genitori, il senso di precarietà economica, il dover rinunciare a tante cose perché la mamma non ha adeguate possibilità economiche, sono aspetti molto presenti nel bambino, esplicitati più volte durante il colloquio con gli operatori" (relazione del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria). Sulla base di tali considerazioni, in forza dell'art. 709-ter, 2° co., n. 2, c.p.c., si ritiene di disporre, a titolo di risarcimento del danno subito dal minore, la condanna del resistente al pagamento in favore della madre, quale genitore esercente la potestà, della somma di 3.000,00 euro*». Per contro, il Trib. Minorenni Ancona, 3 ottobre 2008, in *Dir. e fam.*, 2009, 265, ha correttamente affermato che «*Il mancato versamento da parte del genitore coobbligato al*

mantenimento della prole esclusivamente delle somme legate alla rivalutazione annuale, in base agli indici Istat, dell'assegno originario, non costituisce “grave inadempimento” idoneo per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 709-ter, n. 4, c.p.c.».